

# REGOLAMENTO ASSEMBLEARE e ELETTORALE

## CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Articolo 1

#### (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento approvato dai soci nella seduta dell'8 maggio 2011, disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

## CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### Articolo 2

#### (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
2. Presso la sede legale della Banca deve essere depositata una copia dei documenti.

### Articolo 3

#### (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### Articolo 4

#### (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione è trasmesso nei modi e con i mezzi stabiliti dall'art. 24 dello Statuto Sociale. In caso di comunicazione via posta l'avviso viene inviato all'indirizzo risultante dal libro soci dalla rispettiva scheda anagrafica.

### **CAPO III RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 5 (Deleghe di voto)**

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.

3. Le modalità per l'autenticazione delle deleghe, secondo le previsioni statutarie, sono indicate nell'avviso di convocazione.

### **CAPO IV COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)**

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce nonché i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la banca aderisce nei modi e nei termini indicati dall'art. 25 dello Statuto Sociale.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo e nell'ora di svolgimento dell'adunanza, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. La verifica della legittimazione all'intervento è effettuata dal personale dipendente della Banca.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio ed eventuali deleghe detenute. Il socio appone la propria firma di presenza - per sé e per delega - sulla cedola di accredito in assemblea.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

### **Articolo 8**

#### **(Presidente dell'assemblea)**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, nei modi stabiliti dall'art. 26 dello Statuto Sociale.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:
  - qualora il socio prenda la parola senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
  - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
  - nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
  - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
5. Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
6. Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione il Presidente può disporre brevi sospensioni della adunanza.
7. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
8. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione

### **Articolo 9**

#### **(Verifica del quorum costitutivo)**

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

## **Articolo 10**

### **(Apertura dei lavori)**

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e, in caso di votazione per scrutinio segreto, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti tra i quali l'assemblea designa il presidente di seggio.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## **CAPO V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

### **Articolo 11**

#### **(Illustrazione delle materie da trattare)**

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

### **Articolo 12**

#### **(Discussione)**

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore, i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Nazionale e i rappresentanti dei Fondi di Garanzia possono chiedere di intervenire nella discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 13**

#### **(Operazioni preparatorie)**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 8. I provvedimenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.

## **Articolo 14**

### **(Organizzazione della votazione)**

1. Il presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

### **Articolo 15**

#### **(Diritto di candidarsi)**

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

### **Articolo 16**

#### **(Commissione elettorale)**

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione nomina, una commissione elettorale composta da cinque persone diverse dai consiglieri, scelti tra il personale della Banca.
2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

### **Articolo 17**

#### **(Presentazione delle candidature)**

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
  - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

4. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in ordine alfabetico iniziando dagli esponenti aziendali uscenti (presidente del consiglio di amministrazione, consiglieri, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente), lasciando un numero di righe vuote e poi indicando sempre in ordine alfabetico le nuove candidature. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote per dare la possibilità di esprimere il voto a favore di soci eventualmente candidati il giorno dell'assemblea o non candidati.

### **Articolo 18**

#### **(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)**

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in prossimità del seggio elettorale.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Nessun altro dato personale può essere messo a disposizione dei soci candidati in conformità a quanto disposto dalla Legge sulla Privacy.

### **Articolo 19**

#### **(Requisiti per candidarsi come amministratore)**

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci e operano in modo significativo da più di 2 anni, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
2. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, potranno candidarsi i soci che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 5 (cinque) mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 (dieci) mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione. Tali disposizioni si applicano e si iniziano a computare così come indicato all'articolo 52 dello statuto sociale.

## Articolo 20

### (Modalità di votazione)

1. In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

2. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite (per sé e per delega). In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## CAPO VII

### SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

#### Articolo 21

##### (Scrutinio)

1. Il presidente del seggio soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente del seggio.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.



4. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

## **Articolo 22**

### **(Proclamazione)**

1. Il presidente del seggio proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
3. Se non diversamente stabilito, risultano eletti presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale i più votati con i necessari requisiti e, a parità di voti, i più anziani. Gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i sindaci e i probiviri effettivi e quelli supplenti.

## **CAPO VIII**

### **CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

## **Articolo 23**

### **(Chiusura dei lavori)**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

## **Articolo 24**

### **(Pubblicità dei lavori)**

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 25

#### (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

### Articolo 26

#### (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.
3. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento.

